

**REGIONE BASILICATA  
IX LEGISLATURA**

**Progetto di legge regionale  
di iniziativa popolare**

**Avente ad oggetto:**

Modifiche alla legge Regionale 29 ottobre 2002, n. 38 *“Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato e di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri Regionali della Regione Basilicata”*  
e alla Legge Regionale 5 agosto 2010, n. 28 *“Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2011”*.

## RELAZIONE

Il presente progetto di legge regionale di iniziativa popolare ha come finalità la riduzione dei costi di gestione del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale.

Il nostro Paese e ancor di più la Regione Basilicata sono colpiti da una grave crisi economica che impone scelte severe e coraggiose in tema di riduzione dei costi complessivi della politica. In un periodo di crisi, di tagli e sacrifici imposti ai cittadini, nel mentre ogni politico si erge a paladino di campagne di contenimento dei costi, è doveroso per la politica regionale adeguarsi al periodo di grande difficoltà in cui il territorio versa. Il ridimensionamento dei conti pubblici tanto sbandierato nelle dichiarazioni politiche deve partire proprio dall'alto delle istituzioni regionali, perché la crisi esiste per tutti, cittadini e rappresentanti istituzionali.

I cittadini vivono in un clima di sfiducia nei confronti delle istituzioni a causa del persistere di scandali che riguardano la gestione poco trasparente del denaro pubblico e i continui sprechi; è necessario restituire almeno una parte della fiducia nella politica, compiendo gesti tangibili e approvando decisioni concrete che dimostrino ai cittadini che la politica può essere un servizio e non un mestiere.

Questo progetto di legge è composto da due parti.

La prima prevede la riduzione del 50% sia dell'indennità di carica che dell'indennità di funzione per i Consiglieri Regionali, mantenendo la prima agganciata all'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale.

Nella prima parte il progetto di legge prevede anche l'eliminazione dei rimborsi forfettari destinati ai Consiglieri Regionali e la loro sostituzione con rimborsi che coprano le spese effettivamente e realmente sostenute dai Consiglieri Regionali nell'esercizio delle loro funzioni.

Nella seconda parte del progetto di legge vengono abrogati l'istituto dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato. Tali istituti rappresentano privilegi inaccettabili e riteniamo vadano aboliti. In particolare, per quanto concerne l'assegno vitalizio, cumulabile con altre pensioni, a fronte del contributo pari al 23% sull'indennità lorda di carica versato dai componenti del Consiglio Regionale si ha che la lista dei beneficiari del vitalizio aumenta di anno in anno in conseguenza dell'innalzamento dell'aspettativa di vita. Accade, quindi, che le trattenute effettuate non coprono i vitalizi degli ex consiglieri e, in prospettiva, il disavanzo aumenta progressivamente. Ne consegue che, mentre i contributi rimangono stabili nel tempo e a salire sono soltanto il numero dei pensionati e degli eredi, sono ancora una volta i cittadini lucani a pagare il disavanzo di bilancio che si crea.

Al fine di mettere insieme sia la necessità di rigore nell'uso del denaro pubblico, sia la necessità del rispetto dei diritti già acquisiti, la modifica legislativa entrerà in vigore a partire dalla prossima legislatura.

**Articolo 1**  
**(Riduzione del cinquanta per cento**  
**del trattamento economico dei Consiglieri Regionali)**

1. Le indennità di carica e di funzione di cui agli art. 2 e 7 della Legge Regionale del 29 ottobre 2002, n. 38 sono diminuite del cinquanta per cento. Ogni riferimento a tali indennità contenuto nella legislazione regionale si intende agli ammontari diminuiti di cui al presente articolo.
2. L'articolo 12 della legge Regionale 5 agosto 2010, n. 28 è abrogato.

**Articolo 2**  
**(Sostituzione dell'articolo 4 della Legge Regionale del 29 ottobre 2002, n. 38)**

1. L'articolo 4 della Legge Regionale del 29 ottobre 2002, n. 38 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4 (Decurtazioni)

1. Sull'indennità di carica è applicata una decurtazione di euro 200,00 per ogni giornata di assenza ingiustificata alle sedute degli organismi di cui all'art. 8, comma 1, lettera c).
2. La decurtazione, nella misura di cui al comma 1, viene automaticamente effettuata anche in caso di assenza non dichiarata durante la votazione per appello nominale.
3. Nel caso di riunioni del medesimo organismo collegiale suddivise in più sedute nell'arco della stessa giornata, ciascun Consigliere dovrà partecipare a tutte le sedute previste.
4. Si considera presente il Consigliere che, facendo parte di più organismi collegiali, abbia partecipato nella giornata ad altra riunione degli organismi di cui all'art. 8, comma 1, lettera c) o si trovi in missione in rappresentanza del Consiglio Regionale o della Giunta Regionale.
5. Ai Consiglieri Regionali che in un mese risultino assenti, anche giustificati, ad oltre 6 (sei) delle sedute degli organismi di cui all'art. 8, comma 1, lettera c) è applicata una decurtazione sull'indennità di carica pari al trenta per cento".

**Articolo 3**  
**(Sostituzione dell'articolo 8 della Legge Regionale del 29 ottobre 2002, n. 389)**

1. L'articolo 8 della Legge Regionale del 29 ottobre 2002, n. 38 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8 (Rimborso spese)

1. Ai Consiglieri Regionali è corrisposto un rimborso spese di trasporto per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'esercizio del mandato presso la sede del Consiglio Regionale, costituito da un rimborso chilometrico per il percorso dal luogo di residenza dei consiglieri, corrisposto in base alla effettiva presenza, secondo criteri e modalità stabiliti dall'ufficio di presidenza.  
Il rimborso spese di trasporto non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono di una autovettura di servizio o di una autovettura a guida libera di proprietà dell'amministrazione regionale".

**Articolo 4**  
**(Sostituzione dell'articolo 9 della Legge Regionale del 29 ottobre 2002, n. 38)**

1. L'articolo 9 della Legge Regionale del 29 ottobre 2002, n. 38 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9 (Indennità di missione)

1. Il Consigliere Regionale può essere inviato in missione in rappresentanza del Consiglio per disposizione dell'Ufficio di Presidenza.
2. Al Consigliere Regionale inviato in missione ai sensi del comma 1 sono dovuti il rimborso integrale delle spese di trasporto previa presentazione dei documenti comprovanti le spese sostenute.

3. Il Consigliere in missione ha facoltà di chiedere il rimborso delle spese di vitto e alloggio, dietro presentazione di regolare fattura o di regolare ricevuta fiscale integrata con il nominativo dello stesso Consigliere”.

#### **Articolo 5**

##### **(Abrogazione dell'istituto della indennità di fine mandato e dell'assegno vitalizio)**

1. A partire dalla X legislatura regionale sono abrogati gli istituti dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato di cui agli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della Legge Regionale del 29 ottobre 2002, n. 38.
2. Per i Consiglieri Regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio e le indennità di fine mandato di cui alle leggi regionali vigenti in materia.
3. Per i Consiglieri Regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto al già maturato in ordine all'assegno vitalizio.

#### **Articolo 6**

##### **(Pubblicazione)**

1. La presente Legge Regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.